

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Stato****in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

ORDINANZAsul ricorso numero di registro generale **2106** del 2014, proposto da:

Daniela Adamo, Manlio Mercadante, Anna Agnelli, Andrea Agnoletto, Maria Elisa Alaimo, Chiara Giuseppina Alia Tortomasi, Daniela Allevi, Mattia Amato, Gennaro Ambrosio, Cristina Amici, Tommaso Ammaturo, Angela Ammirati, Manuela Santina Aragona, Maddalena Argento, Carla Atzori, Matteo Baldisarri, Cristina Baracchini, Mario Bellerino, Alessandra Benfaremo, Paolo Bensi, Gennaro Berillo, Roberta Bodanza, Elisa Bonati, Loredana Bonnici, Claudia Bovi, Annalisa Buraglia, Filomena Cafaro, Maria Antonella Campisi, Daniela Cappellato, Angelo Caranfa, Giustina Carchedi, Arianna Caretti, Silvia Carloni, Giovanni Casale, Emanuela Castronovo, Simona Catania, Roberta Cavallo, Pina Cece, Giuseppe Chiaia, Elisabetta Chirivì, Cinzia Colaiuda, Raffaele Colombo, Carmela Consagra, Stefano Cosso, Marianna Creta, Elisabetta Cristella, Benedetta Curina, Dario D'Acunto, Angela D'Alessio, Addolorata D'Alto, Rosalia D'Amico, Antonella De Filippo, Noemi Ilaria De Mattia, Mario Del Franco, Valeria D'Ercole, Michela Dettori, Leyanita Di Blasio, Margaret Di Fronzo, Patrick Di Santo, Marco D'Imperio, Leonisa D'Incecco Bayard De Volo, Francesca Dinetti, Dario D'Oca, Stefano D'Ottavio, Gildo Fantone, Roberta Ferretti, Laura Forchini, Pasquale Frasseti, Francesco Galbusera, Gaspare Genco, Luca Giampieri, Rosalba Giansante, Maria Angela Gibiino, Elisabetta Gioia, Giovanni

Giuliana, Brigida Giuliano, Michela Gregorace, Rosaria Laiso, Giulia Legato, Aida Letizia, Francesca Anna Liantonio, Francesca Licata, Roberta Carla Livoli, Fabiola Lo Conte, Annarita Lo Vecchio, Graziella Lo Vetro, Mariangela Lovino, Chiara Magni, Elisa Manca, Lorenzo Mancini, Luigi Manera, Luisa Marcoaldi, Giovanni Marino, Federico Mascoli, Leonardo Massi, Paolo Mauro, Sabina Mazzola, Vincenza Maria Mazzola, Emilio Melito, Ida Mendini, Fabio Mercogliano, Davide Milana, Giampiera Milia, Cristina Mineo, Gloria Miorin, Nausicaa Morandi, Vincenzo Morgillo, Alessia Mulone, Carmela Nicolosi, Michele Nicotra, Antonio Notaro, Valentina Ongaro, Vincenza Maria Pantano, Silvia Perozzi, Francesca Roberta Piazza, Alessandra Pietrobono, Susanna Pizzino, Caterina Portelli, Virginia Maria Provenzali, Emiliano Ragoni, Francesca Reale, Mauro Rinaldelli, Annamaria Rinaldi, Adriana Rispoli, Carlo Rivadossi, Michela Rivieri, Claudia Rizzolo, Sabato Romano, Salvatore Romano, Elena Rovero, Francesca Rubeo, Rosaria Sabatino, Rosaria Sandroni, Crescenzo Sangiovanni, Roberto Santagata, Francesca Santini, Luciano Scandura, Gabriella Schirru, Ida Rosaria Sgura, Giuseppe Sidoti, Angela Sorrentino, Laura Strano, Tiziana Suriano, Fulvio Tesoro, Irene Toma, Annalisa Tosi, Rossella Ugliola, Francesco Verolla, Davide Vetera, Walter Viglianti, Alessia Zaccone, Maria Grazia Zuottolo, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo De Michele, Sergio Galleano, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, 172;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca- Dipartimento per l'Istruzione-Dir.Gen.Per il Personale, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale Per il

Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Per L'Umbria, Ufficio Scolastico Per il Veneto, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

\Gianfranco Congi, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Galleano, Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, 172; Provincia Autonoma di Bolzano;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 347/2014, resa tra le parti, concernente requisiti per la partecipazione ai corsi speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento -

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca-Dipartimento per l'Istruzione-Direzione Generale per il Personale e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e di Gianfranco Congi e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Per L'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Per il Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria e di Ufficio Scolastico Per il Veneto;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le parti appellanti l'avvocato Galleano;

Considerato che le questioni relative alla legittimità dell'impugnato decreto direttoriale del 25 luglio 2013 e degli atti presupposti (con particolare riguardo all'imposizione di requisiti di accesso ai corsi P.A.S. più stringenti rispetto al passato) devono essere più adeguatamente valutate in sede di merito;

Considerato che, conformemente ad alcune recenti pronunce cautelari della Sezione, nella comparazione dei contrapposti interessi, propria di questa fase cautelare, appare prevalente l'interesse degli appellanti alla frequentazione dei corsi abilitanti per cui è giudizio, non risultando tale soluzione interinale, assunta in attesa della definizione del merito, di pregiudizio per le ragioni dell'amministrazione scolastica;

considerato, quanto alle spese della presente fase cautelare, che le stesse possono esse compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: **2106/2014**) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado e dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti al corso.

Spese della presente fase cautelare compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2014 con

l'intervento dei magistrati:

Filippo Patroni Griffi, Presidente

Sergio De Felice, Consigliere

Gabriella De Michele, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)